ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore generale nr. 189 del 03/11/2022

Proponente: *Gaetano Licitra*

Dipartimento Pisa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dr. Gaetano Licitra*

Estensore: *Alessandra Grandi*

Oggetto: Approvazione dello schema di "Atto di proroga 2023-2024 alla convenzione tra ARPAT e Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa per la collaborazione nell'applicazione del modello CNOSSOS alla realtà italiana ed in particolare regionale, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica e i dati sperimentali" - Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 del 11/11/2021, di cui ai Decreti DG nn. 37/2017, 70/2017, 125/2018 e 166/2021, 207/2022. Estensione della validità della convenzione al 31.12.2024.

ALLEGATI N.: 1

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo Supporto*
Allegato "A" - Schema Atto di proroga al 31.12.2024 della Convenzione tra ARPAT e Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa per modello Cnossos	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.3.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, "*collabora con …omissis … nonché con altri Enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela*";

Tenuto conto che ARPAT, nel ricevere dalla Regione Toscana, con D.R.G.T. n.1420 del 27.12.2017, gli indirizzi per l'elaborazione del Piano Annuale delle Attività 2017, ha avuto indicazione di porre "particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni e dei rapporti di cui alle righe 134, 136 e 139 attivando nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della L. 30/2009, ogni utile iniziativa nella definizione di nuove metodologie e procedure per una migliore conoscenza dell'ambiente;

Considerata la nota prot. n. 95337 del 09.12.2021 (agli atti) con cui la Regione Toscana comunica ad ARPAT che con la DGRT n. 1285 del 06.12.2021 sono state stanziate le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico per la predisposizione, a cura di ARPAT, della mappatura acustica per le strade regionali ai sensi del D. Lgs 194/2005, che l'Agenzia ha predisposto ed inviato alla Regione per la trasmissione al Ministero e quindi alla Commissione Europea;

Considerato che con la nota prot. n. 81014 del 20.10.2022 (agli atti) sono state stanziate le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico per la predisposizione, a cura di ARPAT, del piano di azione per le strade regionali ai sensi del D.Lgs 194/2005, che l'Agenzia dovrà predisporre ed inviare alla Regione per la trasmissione al Ministero e quindi alla Commissione Europea;

Osservato che la Regione Toscana chiede di inserire nella programmazione di ARPAT le attività citate che potranno costituire parte delle direttive regionali per ARPAT per il 2023 e per il 2024 in modo da rispettare i tempi indicati dalla norma;

Vista la Direttiva della Commissione UE 2015/996/UE "Determinazione del rumore a norma della Direttiva 2002/49/CE - Modifica dell'Allegato alla Direttiva 2002/49/CE", che stabilisce metodi comuni per la determinazione e la gestione del rumore ambientale ed indica come nuovo modello di riferimento comunitario l'utilizzo del modello di calcolo previsionale CNOSSOS per la valutazione dell'esposizione a lungo termine all'inquinamento acustico da infrastrutture da trasporto;

Richiamata la Convenzione sottoscritta in data 22.07.2016 tra ARPAT e il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Pisa per collaborazione nell'individuazione e svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, dell'innovazione e della formazione nel campo della protezione dell'ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche, ex decreto del Direttore generale n. 96 del 21.06.2016;

Ricordato che con decreto del Direttore generale n. 37 del 03.03.2017, e successivo decreto di modifica n. 70 del 28.04.2017, l'Agenzia ha approvato lo schema di convenzione operativa, congiuntamente predisposta da ARPAT e Dipartimento di Fisica, per la collaborazione nell'applicazione del modello CNOSSOS alla realtà italiana ed in particolare regionale, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica e i dati sperimentali, sottoscritta dalle Parti in data 02.05.2017, per la durata di n. 12 mesi, e successivamente prorogata, previo accordo tra le Parti, al 31.12.2018 (rif. nota ARPAT n. 71729 dell'11.10.2018);

Ricordato altresì che ARPAT e il Dipartimento, per implementare le integrazioni e le correzioni al modello CNOSSOS così come sviluppate dal Gruppo di Lavoro istituito dalla Commissione Europea - Direttorato Generale Ambiente - per modifiche della Direttiva Europea 2015/996/UE, hanno ritenuto necessario ampliare, secondo quanto previsto dall'art. 5, le attività oggetto della suddetta convenzione, sottoscrivendo uno specifico Addendum di estensione fino al 31.12.2019, stipulato in data 08.02.2019 (rif. decreto del Direttore generale n. 125/2018) ed un secondo Addendum, sottoscritto in data 21.12.2020, che ne ha ulteriormente esteso i termini fino al 31.12.2021 (rif. decreto del Direttore generale n. 166 del 16.12.2020);

Visto il decreto del Direttore generale n. 207 del 14.12.2021 con cui è stata estesa la durata della Convenzione tra ARPAT e il Dipartimento di Fisica fino al 31.03.2023 per l'applicazione del modello CNOSSOS alla realtà italiana ed in particolare regionale, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica e i dati sperimentali;

Considerata l'emanazione da parte della Commissione Europea di una Decisione di esecuzione (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 del 11.11.2021) che istituisce, in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo, l'archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni, che impone alle autorità competenti degli Stati membri di conformare i loro dati e le loro infrastrutture alle nuove specifiche tecniche;

Considerato che ARPAT è quindi interessata ad approfondire le conoscenze ed implementare l'utilizzo del modello CNOSSOS nel territorio regionale ai fini della predisposizione del piano di azione delle strade regionali, come richiesto dalla Regione Toscana;

Considerato che tale attività richiede, tra l'altro, di:

- elaborare i risultati ottenuti fino ad ora nell'ambito della collaborazione esistente e sulla base della mappatura acustica strategica delle strade regionali realizzata da ARPAT nel 2022;
- popolare le banche dati già sviluppate in collaborazione con il Dipartimento con ulteriori campagne di misura svolte lungo le strade regionali ai fini di validare il modello in vari scenari ed acquisire ulteriori dati per la definizione degli interventi di mitigazione;
- implementare in tali casi pilota il modello CNOSSOS, aggiornandolo nella sua ultima versione e con le attenzioni derivanti dalle esperienze maturate durante la collaborazione, al fine di ipotizzare azioni di mitigazione da proporre alla Regione Toscana.

Ritenuto, al fine di garantire la continuità delle attività di cui alla convenzione in oggetto, di confermare il Dott. Gaetano Licitra, quale referente ARPAT per il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa;

Visto lo schema di proroga congiuntamente predisposto (Allegato "A"), in cui le Parti intendono definire le modalità di cooperazione, utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, estendendo i termini della convenzione al 31.12.2024;

Dato atto che, come articolato nell'Art. 6, il valore complessivo dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica della proroga fino al 31.12.2024 è pari a € 66.000,00 (sessantaseimila/00), stimato sulla base del costo delle attività previste, oltre il costo del personale dipendente e i costi di gestione e indiretti di entrambe le parti e che l'onere finanziario risulta così suddiviso:

- € 6.000,00 (seimila/00) a carico del Dipartimento di Fisica per una parte dei costi vivi specifici connessi allo svolgimento dell’attività stessa (costi del centro di calcolo per i test sul modello acustico revisionale, acquisto di libri e pubblicazioni, missioni, partecipazioni a convegni, presentazione di attività alla comunità internazionale, acquisto ed utilizzo di strumentazione per acustica ambientale del dipartimento, seminari organizzati dal Dipartimento);
- € 60.000,00 (settantamila/00) a carico di ARPAT quale rimborso del costo del personale del Dipartimento, che verrà appositamente acquisito per l’attività dell’atto di proroga attraverso un assegno di ricerca o una borsa di ricerca ed un contributo per i costi diretti ed indiretti indotti dalle attività che verranno sostenuti dal Dipartimento.

Dato altresì atto che, secondo quanto previsto all'Art. 7 del suddetto Atto di proroga, il trasferimento del contributo a favore del Dipartimento avverrà in un’unica soluzione, dietro presentazione di un programma dettagliato delle attività e che il versamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto di proroga alla Convenzione, dietro presentazione di richieste di versamento del contributo emesse dal Dipartimento e liquidato secondo norma vigente;

Dato atto infine che, trattandosi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

Decreta

3. di approvare lo schema, congiuntamente predisposto, di Atto di “Proroga 2023-2024 (All. "A") alla Convenzione tra ARPAT e Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, con cui le parti si impegnano a collaborare nella sperimentazione del modello CNOSSOS alla realtà italiana, ed in particolare regionale, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica e i dati sperimentali”, approfondendo gli effetti che la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 del 11/11/2021 avrà sull’implementazione stessa in Italia, definendo le modalità di cooperazione, utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, estendendo i termini della convenzione al 31.12.2024;
4. di dare atto che, come articolato nell'Art. 6, il valore complessivo dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica della Proroga fino al 31.12.2024 è pari a € 66.000,00 (sessantaseimila/00), stimato sulla base del costo delle attività previste, oltre il costo del personale dipendente e i costi di gestione e indiretti di entrambe le parti e che l'onere finanziario risulta così suddiviso:
    - € 6.000,00 (seimila/00) a carico del Dipartimento di Fisica per una parte dei costi vivi specifici connessi allo svolgimento dell’attività stessa (costi del centro di calcolo per i test sul modello acustico revisionale, acquisto di libri e pubblicazioni, missioni, partecipazioni a convegni, presentazione di attività alla comunità internazionale, acquisto ed utilizzo di strumentazione per acustica ambientale del dipartimento, seminari organizzati dal Dipartimento);

- € 60.000,00 (sessantamila/00) a carico di ARPAT quale rimborso del costo del personale del Dipartimento, che verrà appositamente acquisito per l'attività dell'atto di proroga attraverso un assegno di ricerca o una borsa di ricerca ed un contributo per i costi diretti ed indiretti indotti dalle attività che verranno sostenuti dal Dipartimento;

3. di dare atto che, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto Atto di proroga, il trasferimento del contributo a favore del Dipartimento avverrà in un'unica soluzione, dietro presentazione di un programma dettagliato delle attività e che tale versamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Atto di proroga alla Convenzione, dietro presentazione di richieste di versamento del contributo emesse dal Dipartimento e liquidato secondo norma vigente;
4. di dare atto che, trattandosi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73;
5. di individuare quale responsabile del procedimento il Dr. Gaetano Licitra, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
6. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, considerata la necessità di avviare urgentemente le attività come richiesto dalla Regione Toscana, stante le scadenze previste dalla normativa vigente per la presentazione della mappatura strategica.

Il Direttore generale
Dr. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 27/10/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 28/10/2022
- Gaetano Licitra , il proponente in data 31/10/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 02/11/2022
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 03/11/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 03/11/2022

Proroga 2023-2024 alla Convenzione tra ARPAT e il Dipartimento di Fisica per la collaborazione nel modello CNOSSOS alla realtà italiana ed in particolare regionale, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica e i dati sperimentali

tra

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, con sede legale in Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211, di seguito denominata ARPAT, nella persona del Direttore generale Dott. Pietro Rubellini, domiciliato per la sua carica presso la sede della medesima Agenzia, Codice Fiscale 04686190481

e

il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, con sede in Largo Pontecorvo 3, 56127 Pisa, cod. fiscale 80003670504, rappresentato dal Prof. Dario Pisignano, in qualità di Direttore, di seguito per brevità denominato "Dipartimento"

PREMESSO CHE

ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute; ARPAT è ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale di istituzione di ARPAT (L.R. n.30/2009), tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della

conoscenza ambientale e dell'efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell'Agenzia, anche in collaborazione con altri Enti;

ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, "collabora con …...omissis, nonché con altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela";

il Dipartimento, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, quale sede naturale della ricerca, persegue il raggiungimento di risultati scientifici e la crescita delle proprie competenze, in particolare relativamente al Settore Scientifico Disciplinare FIS/07, Fisica Applicata, e formative, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Fisiche, anche attraverso collaborazioni con enti terzi;

ARPAT svolge attività di supporto tecnico - scientifico nei confronti della Regione Toscana per la definizione della mappatura strategica delle strade regionali e per la definizione del relativo piano di azione, ed è quindi interessata ad approfondire le conoscenze ed implementare l'utilizzo del modello CNOSSOS nel territorio regionale;

ARPAT ed il Dipartimento hanno stipulato in data 22/07/2016 una Convenzione per la collaborazione nell'individuazione e svolgimento di iniziative congiunte nel settore ricerca, dell'innovazione e della formazione del campo della protezione dell'ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche;

ARPAT ed il Dipartimento hanno stipulato in data 02/05/2017 una Convenzione per la collaborazione nell'applicazione del modello CNOSSOS alla realtà italiana ed in particolare regionale, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica e i dati sperimentali, della durata di mesi 12 (dodici) - ex Decreto DG 70/2017;

ARPAT ed il Dipartimento, per il completamento delle attività hanno concordato la proroga della suddetta Convenzione fino al 31/12/2018 (rif. nota ARPAT prot. 71729 dell'11/10/2018);

ARPAT ed il Dipartimento, per implementare le integrazioni e le correzioni al modello CNOSSOS così come sviluppate dal Gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Europea – Direttorato Generale Ambiente – per la modifica della Direttiva Europea 2015/996/UE, hanno ritenuto necessario ampliare, secondo quanto previsto dall'art. 5, le attività oggetto della suddetta convenzione, estendendola fino al 31/12/2019, sottoscrivendo specifico addendum stipulato in data 08/02/2019;

ARPAT ed il Dipartimento, a seguito dell'emanazione da parte della Commissione Europea di un documento per la revisione della citata Direttiva n. 996/2015, anche in relazione alla scadenza del 2022 delle mappature strategiche secondo la Direttiva 49/2002/CE che prevede l'utilizzo del modello CNOSSOS secondo quanto indicato dalla Direttiva n. 996/2015/UE, hanno prorogato con specifico Atto (stipulato in data 21/12/2020) la collaborazione avviata con gli atti precedentemente citati (rif. nota prot. 79477 del 18/11/2020), per approfondire gli effetti che tale revisione ha sull'implementazione della citata Direttiva in Italia;

il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, considerata l'emanazione da parte della Commissione Europea di una Decisione di esecuzione (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 del 11/11/2021) che istituisce, in conformità della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo, l'archivio dati obbligatorio ed il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni, che impone alle autorità competenti degli Stati membri di conformare i loro dati e le loro infrastrutture alle nuove specifiche tecniche, ha proposto ad APRPAT la continuazione della collaborazione avviata con gli atti precedentemente citati (rif. nota prot. 94004 del 03/12/2021), per approfondire gli effetti che tale decisione aha sull'implementazione in Italia, considerando che, l'acquisizione di dati più recenti e campagne di misura dedicate, che consentano di tenere conto dell'evoluzione del parco veicolare, potranno essere sfruttate anche per la realizzazione della mappatura strategica delle strade di competenza regionale;

Con Decreto del DG n. 207 del 14/12/2021 ARPAT ha esteso la durata della Convenzione tra ARPAT e il Dipartimento di Fisica fino al 31/03/2023 per l'applicazione del modello CNOSSOS alla realtà italiana ed in particolare regionale, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica ed i dati sperimentali;

Con la sottoscrizione del presente Atto di proroga 2023-2024, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione, utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, estendendo i termini della convenzione al 31/12/2024.

Tutto ciò premesso, le PARTI al fine di regolare le rispettive obbligazioni

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono elementi integranti ed inscindibili del presente Atto aggiuntivo.

Articolo 2 – Oggetto

ARPAT e il Dipartimento, avendo reciproco interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione tecnico scientifica nell'ambito delle attività di mappatura acustica strategica di cui al D. Lgs. 194/2005, convengono di proseguire nella collaborazione, stipulando un ulteriore Atto di proroga fino al 31/12/2024 alla Convenzione di cui sopra.

Nel rispetto degli obblighi comunitari la Regione Toscana deve porre in essere un piano di azione per la realizzazione di interventi di mitigazione acustica ed ARPAT è impegnata a dare supporto tecnico – scientifico a tal fine.

ARPAT e il Dipartimento si impegnano, pertanto, a collaborare nella sperimentazione del modello CNOSSOS alla realtà italiana, ed in particolare regionale, approfondendo ulteriormente gli effetti che la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 del 11/11/2021 avrà sull'implementazione stessa in Italia, attraverso verifiche in campo, elaborazione dati, confronto tra i risultati della previsione modellistica e i dati sperimentali.

Tale attività riprenderà i risultati ottenuti fino ad ora nell'ambito della collaborazione esistente e sulla base della mappatura acustica strategica delle strade regionali realizzata da ARPAT nel 2022, popolerà con le ulteriori misure sul campo, che verranno svolte durante la vigenza della convenzione, le banche dati già sviluppate in collaborazione con il Diparti-

mento ed implementerà il modello CNOSSOS in casi pilota relativi a strade regionali. Per tali attività verrà utilizzato il modello CNOSSOS nella sua ultima versione e con le attenzioni derivanti dalle esperienze maturate durante la collaborazione, al fine di ipotizzare azioni di mitigazione da proporre alla Regione Toscana.

Articolo 3 – Modalità di collaborazione

Al fine di svolgere gli studi relativi al modello previsionale di inquinamento acustico per il fine di cui in premessa, il personale individuato dal Dipartimento e da ARPAT, preposto allo sviluppo delle attività in collaborazione, opererà presso le proprie sedi, ma anche ma anche presso le sedi del partner ed, eventualmente, sul campo, per l'esecuzione di verifiche strumentali ed acquisizione di dati necessari ad ottenere tutte le informazioni utili allo sviluppo della sperimentazione.

Ai fini della collaborazione, il Dipartimento metterà a disposizione il centro di calcolo per l'effettuazione delle modellizzazioni numeriche previsionali ritenute necessarie e la strumentazione per l'effettuazione delle misure, mentre ARPAT metterà a disposizione la strumentazione e i modelli matematici.

Articolo 4 – Sicurezza

1. Le Parti, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Le Parti riconoscono che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a vario titolo coinvolto, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro

previsti dal D. Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008.

2. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una delle Parti all'altra Parte per scopi di ricerca comune, il cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt.70-72 del D.Lgs. 81/08 ed eseguire la cessione con le precauzioni previste dai succitati articoli. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

3. Il personale afferente alle Parti si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali ecc.) nonché ai regolamenti per l'accesso ai locali delle relative strutture in cui si troverà ad operare.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti forniscono ai propri lavoratori adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni;

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di salute dei lavoratori, i datori di lavoro di entrambe le Parti assicurano ai propri lavoratori la sorveglianza sanitaria attraverso il proprio Medico Competente, che deve essere eventualmente integrata in relazione ai rischi connessi

alle attività di cui alla convenzione, previo coinvolgimento dei Medici Competenti di entrambe le parti affinché possano adoperarsi per il necessario coordinamento;

6. Fermo restando quanto già previsto ai precedenti commi, i datori di lavoro dell'Università e dell'ARPAT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Articolo 5 – Durata dell'Atto di proroga

Il presente Atto di proroga alla Convenzione avrà durata fino al 31/12/2024, salvo proroghe formali del Progetto; tale Atto sarà inoltre prorogabile d'intesa tra le parti per il completamento delle attività, che potranno essere soggette ad ampliamento per quanto riguarda i temi della Convenzione, previ nuovi Accordi, anche onerosi.

Articolo 6 – Budget delle attività

Il valore complessivo dell'attività di collaborazione tecnico-scientifica del presente Atto di proroga è pari a € 66.000,00 (sessantaseimila/00), stimato sulla base del costo delle attività previste, incluso il costo del personale dipendente e i costi di gestione e indiretti di entrambe le Parti.

L'onere finanziario risulta così suddiviso:

- € 6.000,00 (seimila/00) a carico del Dipartimento di Fisica per una parte dei costi vivi specifici connessi allo svolgimento dell'attività stessa (costi del centro di calcolo per i test sul modello acustico revisionale, acquisto di libri e pubblicazioni, missioni, partecipazioni a convegni,

presentazione di attività alla comunità internazionale, acquisto ed utilizzo di strumentazione per acustica ambientale del dipartimento, seminari organizzati dal Dipartimento);

- € 60.000,00 (sessantamila/00) a carico di ARPAT quale rimborso del costo del personale del Dipartimento, che verrà appositamente acquisito per l'attività dell'atto di proroga attraverso un assegno di ricerca o una borsa di ricerca ed un contributo per i costi diretti ed indiretti indotti dalle attività che verranno sostenuti dal Dipartimento.

Articolo 7 - Modalità e termini di pagamento

Il trasferimento del contributo a favore del Dipartimento di Fisica avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione di un programma dettagliato delle attività. Il versamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Atto di proroga alla Convenzione, dietro presentazione di richieste di versamento del contributo emesse dal Dipartimento e liquidato secondo norma vigente.

Articolo 8 - Responsabili del Progetto

ARPAT indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il dott. Gaetano Licitra.

Il Dipartimento di Fisica indica quale proprio referente e responsabile della presente Atto di proroga il Prof. Dario Pisignano.

I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e sviluppo delle attività previste in convenzione, con il compito di monitorare regolarmente il lavoro oggetto della Convenzione per il rispetto dei termini e delle scadenze previste.

Articolo 9 – Risoluzione dell'atto aggiuntivo

Salvo cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente Atto di proroga, con il solo riconoscimento delle prestazioni eventualmente già effettuate, il presente Atto di proroga potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivati, ovvero, per mutuo accordo tra i contraenti, risultante da atto scritto.

Articolo 10 - Variazione attività previste

Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico patto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali di quanto concordato.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background, dove per "Background" si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento delle attività oggetto della ricerca. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati del programma di ricerca, e comunque, non oltre la durata del progetto. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Con-

venzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche svolte congiuntamente o esporre o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, dovrà farne menzione all'altra Parte e ricevere da quest'ultima consenso scritto entro quindici (15) giorni, trascorsi i quali la richiesta di intenderà in ogni caso accolta. Nelle pubblicazioni e riproduzioni dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di uno studio compiuto in collaborazione tra l'Università di Pisa e ARPAT.

Nel rispetto della normativa nazionale in materia di proprietà industriale (Dlgs. 30/2005 e s. m.), le Parti partecipano ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione del Progetto, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori.

Ciascuna Parte è tenuta a informare tempestivamente l'altra del raggiungimento di un risultato inventivo e brevettabile ed a concordare con essi la decisione di procedere al deposito nonché i modi e i termini del deposito medesimo.

Le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore (o degli inventori) e l'Ente di appartenenza. Al fine di disciplinare il rapporto di contitolarità del brevetto, le Parti si impegnano

a redigere un regolamento di comunione, avendo cura di determinare nello stesso:

le decisioni relative al mantenimento del brevetto ed alla sua estensione all'estero;

il regime di utilizzazione diretta del trovato;

il regime delle licenze alle consorziate ed a terzi, i canoni delle stesse e la ripartizione dei proventi dell'utilizzazione;

i vincoli alla cessione del brevetto;

ogni altro aspetto meritevole di disciplina uniforme anche al fine di prevenire situazioni di conflitto.

Analogo regolamento di comunione verrà redatto in caso di decisione di sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto.

I costi relativi al deposito di eventuali brevetti oggetto di comunione saranno sostenuti secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse economiche messe a disposizione dalle Parti.

Qualora una Parte rifiutasse di procedere al deposito di un eventuale brevetto o non aderisse alla formale richiesta di un Partner (elevata a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un termine di 30 giorni) di procedere al deposito brevettuale congiunto, la/le Parte/i interessata/i potrà/nno inoltrare domanda di brevetto a proprie spese con un diritto di opzione, da esercitarsi entro 12 mesi, ad acquistare o ricevere in licenza esclusiva la quota di brevetto dell'altra Parte a fronte di un equo prezzo o corrispettivo da stabilire congiuntamente tra le Parti o, in caso di disaccordo, da far determinare ad un arbitratore, designandolo di

comune accordo o, in difetto nominato, su richiesta di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Articolo 12 - Riservatezza

La documentazione e le informazioni rese disponibili durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto possono essere dichiarate riservate dalle parti ed in tal caso è fatto divieto utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

Le Parti si impegnano a far rispettare, anche dal proprio personale e dai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

I risultati scientifici non oggetto di riservatezza potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica o anche divulgativa, previo accordo delle parti riguardo ai contenuti e alle modalità di diffusione.

I due Enti suddetti dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per le attività concordate, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità ivi dichiarate mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima.

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, è:

- per ARPAT, il Direttore generale Dott. Pietro Rubellini, come sopra individuato;

- per il DST, il direttore del Dipartimento Prof. Dario Pisignano, come sopra individuato.

Articolo 13 - Spese ed oneri fiscali

Poiché trattasi di trasferimento di risorse per collaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

L'imposta di bollo sarà assolta dall'Università di Pisa, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Pisa n. 27304 del 7/06/2016. Il presente Atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 14 – Obbligo di tracciabilità

Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010. Nei casi di violazione delle disposizioni di legge, il Dipartimento procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 15 – Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Atto, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

ARPAT, in Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211 – CAP 50144

Il Dipartimento, in Pisa, Largo Pontecorvo 3 – CAP 56127

Articolo 16 – Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa al presente atto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

Articolo 17 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente contenuta nel Codice Civile.

Articolo 18 – Perfezionamento

Il presente Atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

ARPAT: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Dipartimento: fisica@pec.unipi.it

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT:

Il Direttore Generale, Dott. Pietro Rubellini*

Per il Dipartimento di Fisica:

Il Direttore, Prof. Dario Pisignano*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso

ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005